

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: : Comunicazione avvio del procedimento – Obbligo motivazione – Non sussiste – Esclusivamente per provvedimento amministrativo - Finalità della comunicazione – Partecipazione al procedimento da parte del destinatario della comunicazione -

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 204/09 del 24/11/2009
su ricorso straordinario n. 224/2008.

Massima: L'obbligo della motivazione, previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990, è correlato esclusivamente ad un provvedimento amministrativo, conseguentemente sull'amministrazione non incombe l'obbligo di motivare la comunicazione dell'avvio del procedimento, perché lo scopo di tale comunicazione è quella di consentire ai destinatari di effettuare le proprie osservazioni e specificare i propri interessi sottostanti all'azione amministrativa, in modo di orientare correttamente ed esaustivamente la scelta della p.a. nell'adozione del provvedimento cui l'obbligo di motivazione inerisce;

- le motivazioni espresse nel provvedimento finale possono non coincidere con quelle enunciate nella comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la p.a., in seguito all'apporto del soggetto intervenuto nel procedimento, può ridurre od aumentare lo spettro dell'illegittimità.

Note: C.d.S. sez. IV 7/5/2007, n. 1971 ; C.d.S. sez. IV 29/4/2002, n. 2280 ; C.d.S. n. 3794 del 28/6/2007

Redattore: D.ssa R.Pontillo

Visto: Avv. S.Abbate

